MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1988

Art. 7

Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti mensili ai fini dell'IVA

Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26.". La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988.

Versione in vigore dal 31 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988
Estremi	Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-finanza-pubblica-per-l-anno-1988/art-7-anticipazione-del-termine-per-le-liquidazioni-ed-i-versamenti-mensili

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it